I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3164/76 DEL CONSIGLIO

**del 16 dicembre 1976**

**relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, fra l'altro, l'istituzione di norme comuni applicabili ai trasporti di merci su strada fra Stati membri ; che tali norme devono essere fissate in modo da contribuire alla realizzazione di un mercato comune dei trasporti ;

considerando che l'instaurazione di un regime di autorizzazioni comunitarie ha favorito in particolare l'utilizzazione più intensiva e più razionale della capacità autorizzata, nonché l'adattamento sistematico delle imprese interessate alle esigenze del traffico tra Stati membri ; che, per i suddetti motivi, occorre non limitare più nel tempo tale regime, dato che si è rivelato efficace ;

considerando che il regime in questione favorisce la realizzazione di un mercato dei trasporti su scala comunitaria, al quale i vettori degli Stati membri possano avere accesso in condizioni di uguaglianza e senza distinzione di cittadinanza ;

considerando che, per consentire di valutare l'utilizzazione delle autorizzazioni comunitarie, è necessario che i titolari delle stesse forniscano alle autorità competenti informazioni adeguate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il presente regolamento si applica ai trasporti di merci su strada da effettuare per conto terzi tra Stati membri in base ad autorizzazioni rilasciate come autorizzazioni comunitarie nell'ambito di un contingente comunitario.

*Articolo 2*

1. Le autorizzazioni comunitarie abilitano i loro titolari ad effettuare i trasporti di merci su strada di cui all'articolo 1 su tutte le relazioni di traffico tra gli Stati membri, ad esclusione di ogni traffico interno nel territorio di uno Stato membro, nonché a spostare a vuoto i loro veicoli in tutto il territorio della Comunità.

2. Le autorizzazioni comunitarie devono essere conformi al modello che figura nell'allegato I. Tale allegato fissa anche le condizioni di utilizzazione delle autorizzazioni comunitarie.

3. Le autorizzazioni comunitarie sono redatte a nome di un vettore. Esse non possono essere da quest'ultimo trasferite a terzi.

Ciascuna autorizzazione può essere utilizzata per un solo veicolo per volta. Essa deve accompagnare quest'ultimo e deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.

Per veicolo, si intende un veicolo isolato o un insieme di veicoli accoppiati.

4. Le autorizzazioni comunitarie sono valide per un anno civile. Esse possono tuttavia essere ritirate dall'autorità competente dello Stato membro che le ha rilasciate, in particolare in caso di utilizzazione ritenuta da quest'ultima insufficiente.

(1) GU n. C 280 dell'8. 12. 1975, pag. 46.
(2) GU n. C 35 del 16. 2. 1976, pag. 44.

5. Ai fini del loro rilascio ai vettori, le autorizzazioni comunitarie sono attribuite dalla Commissione agli Stati membri.

6. Per i vettori stabiliti nel loro territorio, le autorità competenti degli Stati membri provvedono al rilascio delle autorizzazioni comunitarie entro i limiti del numero di autorizzazioni attribuite a ciascuno Stato membro e secondo le procedure proprie di ciascuno di essi.

*Articolo 3*

1. Il contingente comunitario è di 2 363 autorizzazioni.

2. Il numero delle autorizzazioni comunitarie attribuite a ciascuno degli Stati membri è fissato come segue :

| | |
|---|---|
| Belgio | 265 |
| Danimarca | 169 |
| R.f. di Germania | 427 |
| Francia | 409 |
| Irlanda | 50 |
| Italia | 319 |
| Lussemburgo | 70 |
| Paesi Bassi | 382 |
| Regno Unito | 272 |

3. L'eventuale aumento del volume del contingente comunitario e l'attribuzione agli Stati membri del supplemento di autorizzazioni che ne deriva sono fissati prima del 30 novembre di ogni anno dal Consiglio, su proposta della Commissione.

4. Fino a quando il Consiglio non abbia deliberato su una proposta di regolamento per la revisione del volume e/o della ripartizione del contingente continuano ad essere applicabili i paragrafi 1 e 2.

*Articolo 4*

1. I trasporti effettuati in base ad un'autorizzazione comunitaria sono iscritti in un resoconto dei trasporti il cui modello nonché le disposizioni generali relative alla sua utilizzazione e alla fornitura delle indicazioni figurano nell'allegato II.

2. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono, in forma anonima, alla Commissione i dati mensili relativi ad un semestre entro i tre mesi successivi al semestre di riferimento.

3. Le indicazioni di cui ai paragrafi precedenti possono essere utilizzate esclusivamente a fini statistici. È vietato impiegarle per fini fiscali e comunicarle a terzi.

4. La Commissione comunica al più presto agli Stati membri gli estratti ricapitolativi elaborati in base ai dati che le vengono trasmessi a norma del paragrafo 2.

*Articolo 5*

1. Gli Stati membri si accordano mutua assistenza per l'applicazione del presente regolamento e per il suo controllo.

2. Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione del presente regolamento, commessa dal titolare di un'autorizzazione comunitaria rilasciata in un altro Stato membro, lo Stato nel territorio del quale l'infrazione è stata rilevata la segnala alle autorità dello Stato che ha rilasciato l'autorizzazione comunitaria. Le autorità competenti si comunicano scambievolmente tutte le informazioni in loro possesso sulle sanzioni applicate a tali infrazioni.

*Articolo 6*

1. Gli Stati membri adottano in tempo utile e comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'esecuzione del presente regolamento.

Tuttavia, se in uno Stato membro tali disposizioni non possono essere applicate in tempo, sono considerate misure di esecuzione del presente regolamento, ai sensi del primo comma, per un periodo massimo di due anni, le misure adottate in applicazione del regolamento (CEE) n. 2829/72 del Consiglio, del 28 dicembre 1972, relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3331/75 [2].

2. Tali disposizioni concernono, fra l'altro, l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso d'infrazione.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

[1] GU n. L 298 del 31. 12. 1972, pag. 16.
[2] GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1976.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Th. E. WESTERTERP

*ALLEGATO I*

(a)

**(Carta pesante di colore — dimensioni 15 × 21 cm)**

(Prima pagina dell'autorizzazione comunitaria)

**(Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (e) e (f))**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | (Timbro a secco della Commissione delle Comunità europee) | Stato che rilascia l'autorizzazione — Sigla distintiva del paese | Denominazione dell'autorità o dell'ente competenti |

## AUTORIZZAZIONE COMUNITARIA (1) N. . . . . .

**per il trasporto stradale di merci per conto terzi tra gli Stati membri della Comunità economica europea**

La presente autorizzazione abilita .....

.....

..... (2)

ad effettuare trasporti stradali di merci per conto terzi su tutte le relazioni di traffico tra gli Stati membri della Comunità economica europea, mediante un veicolo isolato o un insieme di veicoli accoppiati, e a far circolare a vuoto tali automezzi su tutto il territorio della Comunità.

La presente autorizzazione è valida dal ..... al .....

Rilasciata a ....., addì .....

(3)

(1) Sigla distintiva del paese :
**Belgio (B), Danimarca (DK), R. f. di Germania (D), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Regno Unito (GB).**

(2) Nome e ragione sociale ed indirizzo completo del vettore.

(3) Firma e timbro dell'autorità o dell'ente competenti che rilasciano l'autorizzazione.

(b)

(Seconda pagina dell'autorizzazione comunitaria)

**(Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (c) e (d))**

## DISPOSIZIONI GENERALI

La presente autorizzazione permette di effettuare trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi su tutte le relazioni di traffico tra gli Stati membri della Comunità economica europea, ad esclusione di qualsiasi trasporto per conto terzi all'interno del territorio di uno Stato membro.

Essa non è valida per effettuare trasporti tra uno Stato membro ed un paese terzo, né sul territorio di un paese terzo in caso di trasporto in transito sul territorio di tale paese.

Essa è personale e non può essere ceduta a terzi.

Essa può essere ritirata dalla competente autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, in particolare in caso di utilizzazione ritenuta da quest'ultima insufficiente.

Essa può essere utilizzata per un solo veicolo per volta [1].

Essa si deve trovare a bordo del veicolo e deve essere accompagnata da un libretto dei resoconti dei trasporti internazionali effettuati in base ad essa.

L'autorizzazione ed il libretto dei resoconti dei trasporti internazionali devono essere congiuntamente esibiti a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Il titolare è tenuto a rispettare, sul territorio di ogni Stato membro, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore in detto Stato, in particolare in materia di trasporto e di circolazione.

La presente autorizzazione dev'essere restituita all'autorità o all'ente competenti che l'hanno rilasciata, entro 15 giorni dalla data di scadenza.

[1] Per « veicolo » si intende un veicolo isolato o un insieme di veicoli accoppiati.

(c) e (d)

(Terza e quarta pagina dell'autorizzazione comunitaria)

**(Traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità del testo figurante a pagina (b))**

(e) ed (f)

(Quinta e sesta pagina dell'autorizzazione comunitaria)

**(Traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità del testo figurante a pagina (a))**

*ALLEGATO II*

(a)

(Dimensioni 30 × 21 cm)

(Prima pagina di copertina del libretto dei resoconti)

**(Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il libretto. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura a tergo della pagina)**

STATO CHE RILASCIA IL LIBRETTO

Sigla distintiva del paese

Denominazione dell'autorità o dell'ente competenti

Libretto n. .....

## LIBRETTO DEI RESOCONTI DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI EFFETTUATI IN BASE ALL'AUTORIZZAZIONE COMUNITARIA (1) N. . . . . .

Il presente libretto è valido fino al ..... (2)

Rilasciato a ....., addì .....

(3)

(1) Sigla distintiva del paese :
Belgio (B), Danimarca (DK), R. f. di Germania (D), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Regno Unito (GB).

(2) La durata di validità non può superare quella dell'autorizzazione comunitaria.

(3) Timbro dell'autorità o dell'ente competenti che rilasciano il libretto.

(b)

(Tergo della prima pagina di copertina del libretto dei resoconti)

| |
|---|
| 1. **(Traduzione nelle altre lingue ufficiali delle Comunità del testo che figura al recto** della pagina) |
| 2. **(Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il** libretto) |

## DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente libretto contiene 50 fogli staccabili, numerati da 1 a 50, che costituiscono ciascuno un resoconto dei trasporti internazionali. Ogni libretto reca un numero, riportato su ciascun foglio.
2. Il vettore è responsabile della regolare tenuta dei resoconti dei trasporti internazionali.
3. Il libretto deve accompagnare l'autorizzazione comunitaria alla quale esso si riferisce. Esso deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo.
4. Un resoconto deve essere compilato per ciascun viaggio; per *viaggio* s'intende di norma un insieme di percorsi successivi effettuati dal veicolo dalla partenza dal suo luogo di residenza abituale fino al suo ritorno. Vi devono pertanto figurare tutti i percorsi effettuati tra l'inizio e la fine del viaggio; per *percorso* si intende una parte del viaggio che inizia o termina con una sosta del veicolo per caricare e/o scaricare (parzialmente o totalmente). Devono inoltre figurare i percorsi effettuati a vuoto tra l'inizio del viaggio ed il primo carico, nonché quelli effettuati tra l'ultimo scarico e la fine del viaggio, a condizione che questi si ricolleghino direttamente all'utilizzazione della autorizzazione comunitaria. Uno stesso resoconto non può essere utilizzato per due diversi viaggi.
5. I resoconti devono essere utilizzati nell'ordine della loro numerazione, e le annotazioni da effettuare devono rispettare l'ordine cronologico secondo cui si sono svolti i successivi percorsi (a carico o a vuoto). Quando un viaggio comporta più di 5 percorsi, le indicazioni relative al resto del viaggio devono essere riportate sul resoconto successivo.
6. Ogni rubrica del resoconto deve essere compilata in modo preciso e ben leggibile a caratteri stampatello indelebili.
7. I resoconti utilizzati devono essere trasmessi all'autorità o all'ente competente dello Stato membro che hanno rilasciato il presente libretto nel termine massimo di 15 giorni a decorrere dalla fine del mese cui si riferiscono le rilevazioni. Qualora un trasporto sia effettuato fra due periodi di rilevamento, il periodo nel quale il resoconto dovrà essere compreso verrà determinato dalla data alla quale il veicolo inizia il viaggio (ad esempio : un viaggio iniziato alla fine di gennaio e che termina all'inizio di febbraio dev'essere compreso nei resoconti del mese di gennaio).
8. Quanto ai passaggi di frontiera, deve essere apposto il timbro della dogana solo all'entrata di ciascun paese in cui ha termine un percorso.

(c)

(Recto della seconda pagina di copertina del libretto dei resoconti)

**(Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il libretto)**

## NOTE ESPLICATIVE

I. **Colonne da 1 a 8 : Veicolo**

Col. 1 I numeri da 1 a 5 di questa colonna corrispondono ognuno ad un percorso, il numero 1 indica l'inizio del viaggio.

Indicare :

Col. 2 Il tipo di veicolo utilizzato.
(C = camion, CR = camion con rimorchio, SR = semirimorchio), ed il carico utile autorizzato espresso in tonnellate con un decimale (ad esempio : 10,5 t).

Col. 3 Il luogo di partenza e la sigla distintiva del paese di partenza (1) per ogni percorso a carico o a vuoto.

Col. 4 La data di partenza dal luogo di cui alla colonna 3.

Col. 5 Il luogo d'arrivo e la sigla distintiva del paese d'arrivo (1) per ogni percorso a carico o a vuoto.

Col. 6 La data d'arrivo al luogo di cui alla colonna 5.

oppure

Col. 7 Il numero di km per ogni percorso a carico tra il luogo di partenza ed il luogo d'arrivo, menzionati rispettivamente alle colonne 3 e 5.

oppure

Col. 8 Il numero di km per ogni percorso a vuoto tra il luogo di partenza ed il luogo d'arrivo, menzionati rispettivamente alle colonne 3 e 5.

II. **Colonne da 9 a 12 : Merci**

Indicare :

Col. 9 La natura dei diversi lotti di merci caricate nel luogo di partenza (col. 3).

Col. 10 Il peso di ogni lotto menzionato alla colonna 9, espresso in tonnellate con un decimale (ad esempio : 10,0 t).

*NB :* La natura delle merci trasportate ed il loro peso debbono essere indicati negli stessi termini utilizzati per la dichiarazione doganale ; il peso delle casse mobili e delle palette non deve essere preso in considerazione.

Col. 11 Il luogo in cui ogni lotto di merci deve essere scaricato.

Col. 12 Il timbro della dogana dell'ultimo posto di frontiera d'entrata di ciascun percorso. Per questa colonna, il territorio degli Stati membri del Benelux si considera un'entità unica.

(d)

(Verso della seconda pagina di copertina del libretto dei resoconti)

**Traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità del testo indicato al recto della seconda pagina di copertina**

(1) Belgio (B), Danimarca (DK), R. f. di Germania (D), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Regno Unito (GB).

**(Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il libretto)**

(Numerazione da 1 a 50)

Cognome e indirizzo del vettore .....

**Autorizzazione comunitaria n.** ..... Mese ..... 197... Libretto n. ..... Foglio n. .....

| Percorsi | Veicolo | | | | | | | Merci | | | Dogana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo di veicolo e carico utile (..,. t) | Partenza | | Arrivo | | Km | | Natura | Tonnellaggio (..,. t) | Nel luogo di partenza, (col. 3), le merci sono state caricate per essere scaricate a: | **Per ogni percorso, timbro dell'ultimo posto di frontiera** |
| | | Luogo (+ paese) | Data | Luogo (+ paese) | Data | a carico | a vuoto | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | C | | | | | | | | | | |
| | CR | | | | | | | | | | |
| | SR | | | | | | | | | | |
| 2 | C | | | | | | | | | | |
| | CR | | | | | | | | | | |
| | SR | | | | | | | | | | |
| 3 | C | | | | | | | | | | |
| | CR | | | | | | | | | | |
| | SR | | | | | | | | | | |
| 4 | C | | | | | | | | | | |
| | CR | | | | | | | | | | |
| | SR | | | | | | | | | | |
| 5 | C | | | | | | | | | | |
| | CR | | | | | | | | | | |
| | SR | | | | | | | | | | |

Se il viaggio non ha avuto origine o termine nel luogo di abituale residenza del veicolo, indicare con una croce se sia stato immediatamente: